



COMUNE DI VIMODRONE
Città metropolitana di Milano

Palazzo Comunale **Via C. Battisti, 56 – C.A.P. 20090 –**

Telefono **02250771** – Fax **022500316**

Pec **comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it**

E-mail Istituzionale **protocollo@comune.vimodrone.milano.it**

Codice identificativo univoco fatturazione: **BHK9ZK**

Codice Fiscale **07430220157** – Partita Iva **00858950967**

OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO

Registro Interno n. 128

Registro Generale n. 714

**DETERMINAZIONE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA
OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO**

Assunta nel giorno 17-11-2017

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DISGELLO STRADALE STAGIONE 2017/2018 (DAL 22/11/2017 AL 15/03/2018)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che vi è urgenza, in imminenza della prossima stagione invernale, di individuare un soggetto cui affidare il servizio relativo alla gestione di tutte le azioni utili a fronteggiare gli effetti degli eventi atmosferici ordinari ed eccezionali quali le precipitazioni nevose e la formazione di ghiaccio su strade, piazze, marciapiedi piste ciclabili e parcheggi del territorio comunale di Vimodrone;

Rilevato come, dall'analisi effettuata dal RUP non risultano attualmente presenti, sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip s.p.a., convenzioni attive aventi ad oggetto servizi comparabili con quello di che trattasi, mentre risulta presente sul MEPA il bando di abilitazione "Servizi di pulizia delle strade e servizi invernali" CPV 90620000-9 servizi di sgombero neve e 90630000-2 servizi di lotta contro il gelo attinente alle prestazioni di cui si necessita;

Dato atto come, il quadro complessivo che si delinea è il seguente:

- si è stabilita la durata del servizio nella stagione decorrente dal 22 novembre 2017 fino al 15 marzo 2018 (n. 112 gg. solari);
- si sono delineati degli elementi essenziali, contenuti nelle condizioni tecniche di esecuzione del servizio e relativi allegati che costituiscono gli atti integrativi e modificativi a base della procedura rispetto al capitolato generale ed al bando di abilitazione MEPA;
- si è valutato come in considerazione della natura del servizio oggetto, non occorra redigere alcun DUVRI in quanto non si appalesa la presenza di rischi da interferenza;

Accertato come:

L'importo complessivo del servizio, sulla base dei dati storici, è stato stimato per l'intera

durata in complessivi **euro 93.210,34** oltre IVA, di cui:

- a) **euro 17.663,86** oltre IVA, soggetto al ribasso offerto in sede di gara, destinato a compensare le prestazioni fisse ed è erogabile a canone mensile posticipato;
- b) **euro 75.546,48** oltre IVA, soggetto al ribasso offerto in sede di gara, di cui euro 9.734,03 sono stimati quale costi della manodopera; tale importo è destinato a compensare le prestazioni variabili ed è erogabile “a consumo”, direttamente dipendente dagli interventi effettivamente svolti.

Le prestazioni fisse sono la reperibilità del personale e dei mezzi – inteso come reperibilità degli stessi già approntati per l’intero periodo di durata del servizio appaltato.

Le prestazioni invece variabili dipendono da fattori casuali quali l’entità delle precipitazioni, le giornate lavorative delle maestranze e la tipologia dei mezzi effettivamente utilizzati per l’espletamento di quanto previsto dal Servizio.

L’offerta dovrà essere formulata mediante unica percentuale di ribasso sia sull’importo di euro 17.663,86 erogabile a “canone” mensile posticipato sia sull’importo di euro 75.546,48 erogabile “a consumo”. Per la parte variabile a consumo, in sede di esecuzione del contratto, verrà applicato il ribasso unico percentuale offerto sull’elenco prezzi unitari predisposto e allegato alle condizioni tecniche di esecuzione del servizio che si allegano al presente atto;

- Il servizio sarà prestato con decorrenza dal 22 novembre 2017 fino al 15 marzo 2018 (n.112 giorni solari).

Accertato come:

- per la scelta del soggetto cui affidare il servizio si è ritenuto di attivare, in considerazione dell’importo complessivo stimato una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 stante l’elevata ripetibilità delle prestazioni dedotte nell’appalto, ai sensi dell’articolo 95 del Codice, da svolgersi sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione mediante RDO, stante la presenza del bando di abilitazione “Servizi di pulizia delle strade e servizi invernali” CPV 90620000-9 servizi di sgombero neve e 90630000-2 servizi di lotta contro il gelo; il ricorso ad una procedura aperta risulterebbe sproporzionato ed antieconomico anche in considerazione dell’art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
- per l’individuazione dei n. 5 operatori economici da invitare, si è fatto ricorso al sorteggio direttamente mediante il sistema MEPA tramite l’apposita funzionalità ivi presente;
- allo scopo con determinazione R.G. n. 646 del 31/10/2017 si è approvata la determinazione a contrarre approvando tutti gli atti tecnici disciplinanti il servizio, integrativi rispetto al bando MEPA sopra indicato e demandando la gestione della procedura su MEPA all’ufficio CUC centrale unica di committenza, costituito tra il Comune di Vimodrone, il Comune di Cassina de Pecchi ed il Comune di Rodano;

Preso atto come la RDO sia stata pubblicata su MEPA per il periodo 31/10/2017-10/11/2017 id. negoziazione n. 1753039 e dopo il termine di scadenza di presentazione delle offerte stabilito al 10/11/2017 nessuna offerta sia stata presentata come da mail inviata dalla CUC agli atti del presente provvedimento;

Dato atto come:

- i soggetti invitati alla RDO mediante il sorteggio automatico del sistema MEPA senza applicazione di filtri sono risultati al di fuori della Lombardia, e data la peculiarità del servizio di che trattasi anche in considerazione della tempestività di intervento e dei mezzi a disposizione, si è rilevato che probabilmente la distanza dal Comune di

Vimodrone ha disincentivato l'acquisizione dell'appalto; pertanto si ritiene di attivare nuovamente la RDO con invito a 5 operatori economici iscritti nel bando di qualificazione "Servizi di pulizia delle strade e servizi invernali" che abbiano sede in provincia di Milano, Monza e Bergamo sempre utilizzando il sorteggio automatico ma con l'applicazione di tali limiti geografici;

- Si approvano allegati alla presente determina a contrarre i seguenti atti con rideterminazione della durata del servizio a decorrere dal 22 novembre 2011 e quindi per effetto si è rideterminato il quadro economico della presentazione come segue:

a Importo complessivo del servizio (b+c+d)	€	93.210,34
b Prestazioni fisse "a canone" <i>Soggetto a ribasso</i>	€	17.663,86
c Prestazioni variabili "a consumo" <i>Soggetto a ribasso</i>	€	75.546,48
e iva 22% di a)	€	20.506,27
Importo totale del servizio (a+e)		113.716,61

Visto l'art. 192 del D.P.R. n. 267/2000 il quale prescrive che: "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del procedimento di spesa indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti;

Rilevato che:

- **il fine** del contratto è quello di dare esecuzione agli obblighi istituzionali del Comune di provvedere ad una regolare manutenzione e messa in sicurezza delle sedi stradali, marciapiedi, parcheggi, piste ciclabili del territorio di Vimodrone;
- **l'oggetto e le clausole essenziali** è l'affidamento di tutti i servizi necessari a mantenere sgomberate da neve e ghiaccio le superfici stradali o pedonali sia mediante lo spazzamento della neve effettuato con mezzi idonei, sia con azioni preventive di spandimento di fondenti per evitare la formazione del ghiaccio al fine di assicurare la continuità della circolazione stradale in condizioni di sicurezza ove le condizioni metereologiche lo richiedano.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010:

- l'affidatario/i del servizio dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva indicando le generalità ed il codice fiscale dei delegati ad operare sul conto medesimo;
- gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti obbligati all'applicazione della norma, il codice identificativo di gara (CIG), che sarà indicato nella lettera di invito .
- la previsione dei suddetti obblighi e in ogni caso di tutti gli adempimenti previsti dalla legge n. 136/2010 è contenuta nella bozza del contratto
- **la forma** contrattuale si identifica con la sottoscrizione del documento di stipula da parte del RUP soggetto stipulante generato dal MEPA;
- le **clausole essenziali** sono contenute negli atti progettuali di gara che si allegano come parte integrante e sostanziale e segnatamente, le condizioni tecniche integrative e

modificative del bando di abilitazione presente su MEPA “Servizi di pulizia delle strade e servizi invernali” nel quale risultano presenti le prestazioni di cui si necessita, con relativi allegati. L’importo posto a base di gara è **euro 93.210,34** oltre IVA, di cui:

- c) **euro 17.663,86** oltre IVA, soggetto al ribasso offerto in sede di gara, destinato a compensare le prestazioni fisse ed è erogabile a canone mensile posticipato;
- d) **euro 75.546,48** oltre IVA, soggetto al ribasso offerto in sede di gara, di cui euro 9.734,03 sono stimati quale costi della manodopera; tale importo è destinato a compensare le prestazioni variabili ed è erogabile “a consumo”, direttamente dipendente dagli interventi effettivamente svolti.

Inoltre si rileva come

- **la modalità di scelta:** che si intende porre in essere è una procedura su invito ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 da svolgersi sul sistema MEPA stante la presenza del bando di abilitazione specifico, con criterio del miglior prezzo da esprimere mediante ribasso. Il ribasso offerto dall’operatore economico in sede di gara dovrà essere unico ed applicabile sia sulla parte fissa a canone che sulla parte delle presentazioni variabili a consumo sulla base dell’elenco prezzi predisposto dalla stazione appaltante ed allegato al presente atto. Si ritiene che detta procedura negoziata sia proporzionata a ciò che si deve acquisire, tenendo conto del fatto che il dimensionamento economico del servizio è di valore inferiore alla soglia comunitaria e si procederà alla scelta dei soggetti invitabili mediante sorteggio operato direttamente dal sistema MEPA con l’apposita funzionalità ivi prevista.

Si dà atto inoltre che il RUP è l’Ing. Christian Leone e che ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 c. 9 lett. e) della n. 190/2012 vi è l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

Dato atto che necessita, ai fini contabili, risultano già impegnate le seguenti somme, SIOPE 1311:

- 1. €.31.779,97 al capitolo 988.000.01 imp.1013/17 del BP.2017 - rimozione neve;
- 2. €.60.000,00 al capitolo 988.000.01 imp. 152/18 del BP.2018 - rimozione neve;

Dato atto che necessita, ai fini contabili, risulta necessario impegnare le seguenti somme, SIOPE 1311:

- €.21.936,64 al capitolo 988.000.01 del BP.2017 - rimozione neve;

Ritenuto dunque di procedere, mediante adozione del presente atto ad approvare gli elaborati progettuali, contenuti nelle condizioni tecniche di esecuzione del servizio integrative e modificative rispetto al bando di abilitazione MEPA e relativi allegati, le quali, in caso di contrasto prevarranno rispetto alle condizioni MEPA, l’elenco prezzi unitari tutti documenti allegati quali parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI:

- il D.lgs n. 50/2016 e s.m.i;
- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il Testo Unico Enti Locali approvato con il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il bilancio di previsione 2017/2019, approvato con delibera di G.C. n. 69 del 14/12/2016 e successive variazioni di bilancio;

Vista la delibera di G.C. n. 239 del 29/12/2016 di assegnazione delle dotazioni di competenza peg triennio 2017- 2019 e successive variazioni;

Vista la legge 13 Agosto 2010, n.136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

Visto il Decreto Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

Visto il Testo Unico Enti Locali approvato con il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il Decreto n. 19 del 24.12.2015 attualmente in vigore con la quale sono stati nominati i Responsabili dei Settori e Servizi;

DETERMINA

Per quanto suddetto e qui integralmente riportato:

1. Di prendere atto che la procedura negoziata svolta mediante RDO su MEPA id negoziazione n. 1753039 indetta con precedente determinazione a contrarre R.G. n. 646 del 31 novembre 2017 è risultata deserta in quanto nessun operatore economico ha presentato offerta.
2. Di approvare gli elaborati progettuali, contenuti nelle condizioni tecniche integrative e modificate rispetto alle condizioni generali di contratto stabilite da Consip ed alle condizioni indicate nel capitolato allegato al bando di abilitazione al MEPA “Servizi di pulizia delle strade e servizi invernali”, compresi gli allegati relativi ed elenco prezzi unitari, tutti documenti che si intendono allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, al fine di attivare una nuova procedura di RDO su MEPA con invito agli operatori sorteggiati dal sistema che abbiano sede in provincia di Milano Monza e Bergamo per le motivazioni indicate in premessa cui si opera rinvio.
3. Di approvare il presente atto, quale determina a contrarre, per l'affidamento del servizio di sgombero neve e disgelo stradale stagione 2017/2018 decorrente presumibilmente dal 22 novembre 2017
4. Di dare atto che l'importo complessivo del servizio, iva inclusa, è pari ad € 93.210,00 come da quadro economico sottostante:

a Importo complessivo del servizio (b+c+d)	€	93.210,34
b Prestazioni fisse "a canone" <i>Soggetto a ribasso</i>	€	17.663,86
c Prestazioni variabili "a consumo" <i>Soggetto a ribasso</i>	€	75.546,48
e iva 22% di a)	€	20.506,27
Importo totale del servizio (a+e)		113.716,61

5. Di dare atto che risultano già impegnate le seguenti somme, SIOPE 1311:

- €.31.779,97 al capitolo 988.000.01 imp.1013/17 del BP.2017 - rimozione neve;

Determinazione OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO n.128 del 17-11-2017 COMUNE DI VIMODRONE

- €.60.000,00 al capitolo 988.000.01 imp. 152/18 del BP.2018 - rimozione neve; e che necessita impegnare le seguenti somme, SIOPE 1311:
 - €.21.936,64 al capitolo 988.000.01 del BP.2017 - rimozione neve;
6. Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione ai sensi del principio della competenza finanziaria è in parte nel 2017 e in parte nel 2018;
 7. Di demandare l'espletamento della procedura per l'affidamento dell'appalto di che trattasi all'Ufficio comune operante come CUC, che approverà con proprio atto gli atti di gara, compreso l'assolvimento della tassa dovuta all'autorità ANAC e la richiesta del codice CIG, che verrà acquisito dal RUP scrivente operante all'interno dell'ufficio CUC per il tempo necessario all'espletamento della procedura di che trattasi. Dopo l'aggiudicazione sarà operata una migrazione di detto CIG in capo al RUP del Comune di Vimodrone in capo al quale rimarranno gli obblighi informativi verso l'Osservatorio Lavori Pubblici e l'ANAC.
 8. Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Comune operante come CUC per gli adempimenti di competenza.

Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE
Leone Christian

**COMUNE DI VIMODRONE
(Provincia di Milano)**

**SETTORE TECNICO
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO**

**SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DISGELO STRADALE
STAGIONE 2017 – 2018 (DAL 22/11/2017 AL 15/03/2018)
CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE**

Il presente Capitolato Speciale illustra le caratteristiche dei mezzi e le modalità operative da adottare per la gestione di tutte le azioni utili a fronteggiare gli effetti degli eventi atmosferici ordinari ed eccezionali quali le precipitazioni nevose e la formazione di ghiaccio su strade, piazze, marciapiedi piste ciclabili e parcheggi del territorio comunale di Vimodrone.

Tali azioni possono essere sintetizzate in:

- spargimento abrasivi;
- sgombero della neve;
- rimozione della neve.

Nell'appalto di affidamento del servizio di sgombero neve e disgelo stradale sono ricompresi tutti gli oneri, fissi e variabili, relativi ai mezzi d'opera, alle spese provvisionali, alla manodopera e tutto quanto altro occorra per dare il servizio compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nell'importo stesso compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Operatore economico dovrà sostenere a tale scopo.

Per tutte le lavorazioni e forniture, e quindi anche per quelle che non si trovano descritte nel presente Capitolato, per le quali non siano state prescritte speciali norme, l'Operatore economico dovrà seguire i migliori procedimenti dettati dalla tecnica, ed attenersi agli ordini che impartirà il tecnico del Comune.

Il presente elaborato è strutturato in tre parti:

- **PARTE PRIMA** – Disposizioni operative del “Servizio di sgombero neve e disgelo stradale” del Comune di Vimodrone;
- **PARTE SECONDA** – Prescrizioni a carico dell'impresa.

Fanno parte integrante del presente capitolato tecnico i seguenti elaborati allegati:

- **Allegato A (costituito da A1 e A2):** planimetria riportante le arterie stradali, i parcheggi e le zone di accumulo, identificate graficamente con colori diversi in relazione all'ordine di priorità, secondo cui l'intervento di sgombero neve dovrà essere svolto al fine di poter circoscrivere e monitorare puntualmente gli interventi;
- **Allegato B:** planimetria riportante l'identificazione degli immobili pubblici, delle piste ciclopedinale e dei percorsi pedonali di competenza comunale ed in cui il servizio di sgombero è effettuato a cura degli spalatori anche con l'ausilio dei mezzi a disposizione del Comune, nonché quei parcheggi pubblici nei quali l'operatore economico dovrà intervenire prioritariamente al fine di garantire la fruizione in sicurezza e lo svolgimento dei mercati settimanali;
- **Allegato C:** modulo per la nota puntuale degli gli orari di inizio, fine ed eventuali sospensioni di ciascun mezzo impiegato durante il servizio; redatto e sottoscritto in conformità alle disposizioni contenute nel successivo art. 8 al presente atto.

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI OPERATIVE DEL “SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DISGELO STRADALE” DEL COMUNE DI VIMODRONE.

Art. 1- Finalità del servizio di sgombero neve e disgelo stradale.

La finalità del Servizio, che dovrà essere eseguito ogni qualvolta le condizioni meteorologiche lo richiedano (di giorno, di notte, nei giorni anche non lavorativi), è quella di mantenere sgombre da neve e ghiaccio le superfici stradali o pedonali sia mediante lo spazzamento della neve effettuato con mezzi idonei, sia con azioni preventive di spandimento di fondenti per evitare la formazione del ghiaccio al fine di assicurare la continuità della circolazione stradale in condizioni di sicurezza.

Il servizio dovrà essere eseguito avendo cura di non arrecare danni alla superficie stradale, alle proprietà private ed in particolare, per quanto riguarda lo sgombero neve, si prescrive che la neve dovrà essere spazzata per una larghezza pari alla larghezza massima consentita dalla carreggiata stradale.

Durante il servizio dovranno essere a bordo del mezzo d'opera un numero di operatori idoneo per il corretto funzionamento e svolgimento dell'attività da effettuare.

Art. 2- Durata del servizio.

Il servizio sarà prestato con decorrenza dal 22 novembre 2017 fino al 15 marzo 2018 (n.112 giorni solari).

L'operatore economico del servizio dovrà garantire i mezzi operativi dotati dei dispositivi di attacco e delle altre attrezzature per l'espletamento del servizio di spazzamento neve e disgelo stradale i quali dovranno essere disponibili perfettamente attrezzati a partire dal 15 novembre 2017.

L'operatore economico e le eventuali imprese subappaltatrici, comunicheranno con anticipo il piano di reperibilità dei propri responsabili operativi riportante i nominativi di riferimento ed i recapiti telefonici e di fax. Questi ultimi dovranno essere reperibili e tenersi a disposizione per tutta la durata del servizio per assicurarne, anche con provvedimenti di emergenza, la regolarità.

Art. 3 –Costo del servizio

L'importo complessivo del servizio, sulla base dei dati storici, è stato stimato in complessivi **euro 93.210,34** oltre IVA, di cui:

- A) **euro 17.663,86** oltre IVA, soggetto al ribasso offerto in sede di gara, destinato a compensare le prestazioni fisse ed è erogabile a canone mensile posticipato – si precisa che l'importo suddetto è ottenuto dal valore stimato dalle prestazioni fisse giornaliere stimate in euro 157,71 moltiplicato per il numero di giorni di servizio (ipotizzati in 112 naturali e consecutivi) e che saranno compensati a partire dalla data del verbale di avvio del servizio stesso;
- B) **euro 75.546,48** oltre IVA, soggetto al ribasso offerto in sede di gara, **di cui euro 9.734,03 stimati quale costo del personale**, destinato a compensare le prestazioni variabili ed è erogabile “a consumo”, direttamente dipendente dagli interventi effettivamente svolti.

Le prestazioni fisse sono la reperibilità del personale e dei mezzi – inteso come reperibilità degli stessi già approntati per l'intero periodo di durata del servizio appaltato.

Le prestazioni invece variabili dipendono da fattori casuali quali l'entità delle precipitazioni, le giornate lavorative delle maestranze e la tipologia dei mezzi effettivamente utilizzati per l'espletamento di quanto previsto dal Servizio.

Per la tipologia del servizio direttamente collegata ad elementi imponderabili l'operatore economico non potrà avanzare alcuna richiesta qualora nel periodo del contratto l'entità della prestazione variabile sia diversa da quella stimata.

L'importo degli oneri di sicurezza dovute ad interferenze, calcolati ai sensi dell'art. 26 comma 5 del D.Lgs 81/2008, è pari a zero in quanto non sono stati individuati costi aggiuntivi per l'eliminazione dei rischi da interferenza.

Art. 4 – Sede operativa

La sede operativa sarà insediata presso la stanza 32 – Servizio Opere Pubbliche e Patrimonio - sita al piano primo del Comune di Vimodrone in via Cesare Battisti, 56 a Vimodrone salvo eventuali altre indicazioni in merito.

Art. 5 – “Servizio sgombero neve e disgelo stradale”. Modalità di intervento in caso di previsione/presenza di ghiaccio o precipitazioni nevose.

5.1 Personale del Comune a disposizione.

Saranno a disposizione a supporto delle operazioni di sgombero neve e disgelo stradale:

- i tecnici dipendenti comunali del Settore Tecnico e gli agenti della Polizia Locale negli orari di servizio diurno/feriale (orari degli uffici comunali: Lu 8:30/18:30; Ma – Gio - Ven 8:30/14:30; Mer 8:30/18:30).

5.2 L'attivazione del servizio.

L'attivazione del servizio, durante gli orari di servizio diurno/feriale di cui al paragrafo 5.1 è in carico all' Comune. Il Responsabile del procedimento, o suoi delegati, del servizio di sgombero neve e disgelo stradale, durante gli orari di apertura degli uffici comunali, daranno l'ordine di servizio per l'inizio delle operazioni e ne dirigeranno lo svolgimento.

Nel caso in cui si verificassero precipitazioni nevose e la neve abbia raggiunto i cm.3,00 di altezza o repentina abbassamenti di temperatura con formazione di ghiaccio, fuori dai suddetti orari, l'operatore economico del servizio dovrà attivarsi automaticamente sia sui percorsi viabilistici che su quelli pedonali.

Per ulteriori dettagli vedasi punto 5.4 del presente articolo.

Al manifestarsi dell'evento meteorologico critico, o in caso di previsioni meteorologiche avverse previste dal servizio meteo dell'ARPA della Lombardia, il tecnico Comunale dovrà attivarsi telefonicamente, organizzando, la riunione operativa che dovrà tenersi nella sede Operativa.

Il tecnico comunale dovrà pertanto chiamare in servizio il responsabile operativo reperibile della l'operatore economico del servizio.

L'operatore economico dovrà, al fine di garantire un servizio il più possibile tempestivo, predisporre autonomamente tutti i mezzi contrattualmente disponibili in reperibilità in assetto operativo (con lame montate e a pieno carico di fondente) a non più di km. 10 dal confine del Territorio comunale. I mezzi e gli uomini richiamati in servizio dovranno confluire nella predetta sede operativa in via C. Battisti, 56 senza indugio e comunque entro 30 minuti dall'ordine telefonico.

Eventuali ritardi verranno annotati dal Tecnico del comune e potranno costituire motivazione di sanzione nei confronti dell'operatore economico , come indicato ai successivi articoli.

5.3 Modalità operative generali.

Le modalità operative sono quelle di seguito specificate e definite territorialmente nelle planimetrie allegate A e B.

Il tecnico comunale, valutato l'evento meteorologico da affrontare sulla base delle fasi di intervento di seguito sintetizzate ed in accordo con il responsabile operativo dell'operatore economico, procederà alla scelta dei mezzi più appropriati da richiamare in servizio tra quelli reperibili riportati nella tabella dei mezzi garantiti contrattualmente all'art.9.

L'impiego dei mezzi dovrà essere in ogni caso commisurato a:

- al tipo di evento meteorologico (ghiaccio e/o neve) in corso o previsto dal servizio meteorologico dell'ARPA della Lombardia (dove fosse previsto un rialzo termico per il proseguo della giornata non è giustificato l'impiego dell'intero parco mezzi);
- dal tipo di neve (la neve umida a temperatura prossima allo zero tende ad essere sciolta dal passaggio intenso dei veicoli, mentre a temperature più basse resiste all'azione del traffico ed il passaggio dei veicoli tende a comprimerla ed a trasformarla in lastre di ghiaccio);
- all'effettivo stato in cui versano le strade del territorio Comunale relativamente al fatto che per spessori inferiori a 3,00 cm. l'azione dei mezzi sgombraneve dotati di lama è inefficace;
- alle caratteristiche delle carreggiate (tipo di pavimentazione e larghezza delle corsie);

- dell'orario in cui si verifica l'evento meteorologico poiché l'utilizzo di tutti i mezzi a disposizione in orari prossimi alle ore di punta del traffico intralzia le operazioni di sgombero per cui è preferibile effettuare l'intervento nelle ore notturne o di minor traffico.

5.4 Procedure d'intervento di dettaglio in relazione alla previsione/presenza di ghiaccio o precipitazioni nevose.

Al fine di chiarire le modalità con cui i mezzi e gli uomini addetti dovranno essere impiegati per far fronte al manifestarsi di criticità meteorologiche, di seguito si schematizzano in quattro fasi le procedure di intervento:

I.gelata o lievissima nevicata (inferiore a cm.3) prevista od in corso.

Nell'eventualità di formazione di ghiaccio o lievissime nevicate inferiori a cm 3 con temperature prossime od inferiori allo zero (e solo nel caso non fossero previsti innalzamenti di temperatura) si dovrà provvedere allo spargimento di fondenti.

Le operazioni di spargimento di materiali fondenti potranno essere effettuate anche in assenza di precipitazioni nevose, previo accordo con il tecnico referente del Comune. Inoltre, per non intralciare il traffico di punta nelle ore mattutine, i mezzi dovranno preferibilmente entrare in servizio non dopo le ore 4:30.

I mezzi spargisale dovranno presentarsi nella sede operativa a pieno carico di miscela di fondenti il cui acquisto, stoccaggio e caricamento sul mezzo avviene a cura e spese della ditta appaltatrice.

Gli spalatori messi a disposizione dall' Operatore economico dovranno intervenire, dotati di idonee attrezature e carrelli, per spargere a mano fondenti su marciapiedi attigui ad edifici pubblici, scuole, parcheggi, fermate dei mezzi pubblici di trasporto, piste ciclabili, caditoie stradali, edifici di culto religioso, secondo le priorità descritte all'art.7 del presente piano ed individuate sull' Allegato B.

II.nevicata da 3 cm fino a 10 cm circa.

Le operazioni dovranno prevedere in primo luogo la rimozione della neve e lo spandimento di fondente. La scelta del mezzo da richiamare in servizio dovrà essere fatta considerando sia l'estensione, che i calibri stradali – raggi di curvatura presenti lungo la viabilità dell'area stessa.

Continuerà in questa fase il servizio di supporto degli spalatori a disposizione dell' Operatore economico, che dotati di attrezture e carrelli a mano per spargimento di fondenti dovranno intervenire, in base alle priorità descritte all'art.7 del presente piano (marciapiedi attigui ad edifici pubblici, scuole, parcheggi, fermate dei mezzi pubblici di trasporto, piste ciclabili, caditoie stradali/bocche di lupo, edifici di culto religioso) e individuate sull' Allegato B.

III. nevicata persistente con accumuli oltre i cm 10

Al peggiorare delle condizioni di cui al precedente punto, o nel caso si presentasse un fenomeno che riveste carattere di eccezionalità, l'intervento sul il territorio dovrà attuarsi in maniera più capillare.

Le operazioni dovranno prevedere in primo luogo la rimozione della neve e lo spandimento del fondente. La scelta dei mezzi da richiamare in servizio dovrà essere fatta considerando sia l'estensione che i calibri stradali – raggi di curvatura presenti lungo la viabilità dell'area stessa.

Dovrà continuare l'opera di supporto di spalatori dell' Operatore economico, che dovranno intervenire sui percorsi pedonali, immobili pubblici, in base alle priorità descritte all'art.7 del presente piano e individuate sull'Allegato B.

In questo stadio il tecnico comunale potrà disporre l'utilizzo della manodopera del Corpo di Protezione Civile.

IV.Rimozione della neve accumulata a fenomeno concluso

Dovrà essere sempre garantito lo spazzamento e la rimozione della neve prima delle ore 06:30 nei parcheggi pubblici interessati dallo svolgimento dei mercati settimanali (via Leopardi il martedì, piazzale tra le vie Matteotti/Cadorna e parcheggio antistante il Comune lato via XI Febbraio il venerdì), e nei siti dove si dovessero svolgere iniziative organizzate o promosse dall'Comune, al fine di garantire la fruizione dell'area pubblica in condizioni di sicurezza.

In caso di nevicate eccezionali, alla cessazione dell'evento atmosferico e comunque quando i quantitativi di neve accumulati ai lati delle strade rendessero pericolosa o impossibile la circolazione di uomini e mezzi, la società appaltatrice dovrà su disposizione del tecnico comunale, provvedere alla rimozione e deposito della neve e del ghiaccio, accumulatasi lungo le sedi stradali, marciapiedi, piste ciclabili e parcheggi. La neve e il ghiaccio saranno rimossi ed ammassati presso le aree di stoccaggio individuate sull'allegato A.

La ditta appaltatrice avrà l'obbligo di trasmettere ogni 6 ore il report relativo allo stato di esecuzione del servizio di rimozione, le problematiche eventualmente insorte, e i termini entro cui saranno terminate le operazioni. Detto report, firmato dal tecnico preposto, dovrà essere trasmesso all'ufficio Tecnico Comunale.

Eventuali disposizioni integrative potranno essere disposte prima e durante l'attivazione del servizio dal tecnico comunale reperibile. Eventuali modifiche operative dovute a situazioni contingenti e non preventivabili (incidenti, passaggio mezzi di soccorso, ecc) potranno essere decise dal tecnico preposto della società appaltatrice, purché il servizio venga prestato nelle modalità e nei tempi previsti.

Art.6.- Soggetti addetti allo spazzamento neve e spandimento sale manuale non a disposizione della ditta appaltatrice.

Il tecnico comunale avrà facoltà di impiegare, in relazione alla persistenza dell'evento meteorico e in aggiunta al personale garantito contrattualmente dall'operatore economico, altri soggetti per lo spalamento della neve manuale, o con altri mezzi a disposizione del Comune:

- Il personale in servizio della Società appaltatrice dei servizi di igiene urbana;
- manovalanza interinale o e/o di voucher in orari non coperti dal personale di cui ai punti precedenti nei giorni prefestivi e festivi o per far fronte ad eventi di straordinaria eccezionalità;
- Nucleo di Protezione Civile.

Durante la validità dell'appalto, per l'esecuzione di qualsiasi lavorazione e fornitura che forma oggetto del presente Capitolato, è assolutamente vietato all'Operatore economico ricorrere all'impiego di personale dipendente del Comune di Vimodrone o impiegato presso l'ente in qualsivoglia forma.

La pianificazione degli interventi degli spalatori, effettuata a cura del tecnico comunale, dovrà individuare di volta in volta e a seconda delle necessità i siti evidenziati nell' Allegato B (marciapiedi di edifici pubblici, scuole, parcheggi, fermate dei mezzi pubblici di trasporto, piste ciclabili, caditoie stradali/bocche di lupo, edifici di culto religioso).

Il personale impiegato deve essere adeguatamente attrezzato, dotato di idonee divise e di tutto quanto occorrente (compresi i D.P.I.) per operazioni all'esterno in condizioni climatiche invernali, notturne e in presenza di neve e ghiaccio, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza del lavoro e di prevenzione degli infortuni. In particolare si dovranno osservare i disposti del D.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.

Il tecnico del Comune dovrà presentare un riepilogo in merito all'utilizzo del personale operativo e dei costi sostenuti per gli spalatori.

Art. 7- Ordine delle priorità di intervento percorsi pedonali ed immobili pubblici (Allegato B)

Di seguito si riporta uno schema riportante l'ordine delle priorità degli immobili / aree che dovranno da subito essere oggetto di intervento con l'ausilio di mezzi meccanici idonei e spazzamento manuale:

ASILI NIDO	
Via Petrarca –alzaia naviglio	
"il mio nido" –viale Martesana – via Piave	
SCUOLE DELL'INFANZIA – MATERNE:	
Scuola Materna – Via Fiume	
Scuola Materna – Curiel	
Scuola Materna – Petrarca	
SCUOLE PRIMARIE – ELEMENTARI:	
Scuola Elementare – Via Fiume	
Scuola Elementare – Via Piave	
Scuola Elementare – Via Battisti	
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO – MEDIE:	
Scuola Media – via Fiume	
Scuola Media – via Piave	
PIAZZALI E ACCESSI METROPOLITANA :	Garantire solo l'accessibilità alle stazioni
Via Turati/via Dante	
Via della Burrona	
MUNICIPIO – ASL – BIBLIOTECA	
Via Battisti/via Matteotti	
UFFICIO POSTALE	
Via Leopardi – Pascoli	
ISTITUTO REDAELLI	
Via Leopardi	
CHIESE E LUOGHI DI CULTO:	
via IV Novembre	
Via della Guasta – via Piave	

Al termine delle operazioni relative alle suddette aree si dovranno eseguire gli interventi anche nelle rimanenti zone pubbliche, anche se non inserite nel presente elenco.

Elenco dei parcheggi aventi priorità di intervento 1 (Allegato A)

Piazzale via Matteotti/via Cadorna e parcheggio antistante Comune in via XI Febbraio – sede del mercato	(nei giorni di Venerdì la pulizia dovrà essere ultimata prima delle ore 6:30)
Leopardi – sede del mercato	(nei giorni di Martedì la pulizia dovrà essere ultimata prima delle ore 6:30)
via Cattaneo	
via Piave tra i due plessi scolastici	
via Dante fronte stazione metropolitana	
Area ex cinema Astor (tra via Piave, via Turati, via papa Giovanni XXIII)	
Via Fiume (tra via della Resistenza e via Trieste)	
Via XV Martiri (tra via Padana Superiore e via Curiel)	
Via della Burrona fronte stazione Metropolitana	

Art. 8 -Reporting

Durante lo svolgimento del servizio il Tecnico Comunale visionerà lo svolgimento dei lavori di spazzamento della neve e disgelo stradale, monitorando in tempo reale lo stato in cui versano le strade ed in generale tutta la circolazione sul territorio del comune con ausilio della Polizia Locale.

Il Tecnico Comunale avrà cura di annotare sull'apposito modulo Allegato C gli orari di inizio e fine, nonché eventuali sospensioni di ciascun mezzo impiegato e degli spalatori dell'Operatore economico.

Per inizio del servizio è da intendersi l'arrivo di uomini e mezzi presso la sede operativa per la verifica del carico dei mezzi di fondenti.

Per fine del servizio e da considerarsi il ritorno di uomini e mezzi nella sede operativa dopo aver assolto per intero alle disposizioni del tecnico comunale.

Le uscite dal territorio comunale al fine di effettuare il carico della miscela di fondenti dai magazzini di stoccaggio sui mezzi saranno considerate sospensione del servizio fino al rientro nel territorio comunale. Per l'intera durata di tali sospensioni di servizio non verrà riconosciuto alcun compenso.

Il modulo sopra descritto dovrà essere firmato dal Tecnico comunale e dal Reperibile della ditta Appaltatrice e successivamente consegnato all'ufficio OO.PP. e Patrimonio del Comune al fine di permettere la verifica dei dati raccolti mediante i localizzatori satellitari autogestiti, rilevatori GPS, che saranno dotazione obbligatoria, a spesa dell'appaltatore, dei mezzi operativi a disposizione. Tali dispositivi consentiranno all'ufficio OO.PP. e Patrimonio di visualizzare, mediante link indicato dall'impresa e raggiungibile da qualsiasi postazione Internet attraverso ID e password, la posizione dei mezzi con una frequenza minima stabilita in accordo con il RUP e i relativi percorsi effettuati, consentendo altresì di verificare l'effettiva operatività dei mezzi.

Rimane a carico della Ditta Appaltatrice l'onere per la fornitura dei dispositivi e delle attrezzature hardware e software eventualmente necessari alla gestione del sistema.

Non verranno erogati i compensi per le giornate in cui non risulti attivo il sistema di controllo senza adeguata giustificazione, in quanto questo strumento permette uno scambio informativo continuo verso l'Ente.

PARTE SECONDA – PRESCRIZIONI A CARICO DELL'IMPRESA

Art.9 - Dotazioni di uomini e mezzi inclusi nell'Appalto

L'operatore economico dovrà, al fine di garantire un servizio il più possibile tempestivo:

1. predisporre autonomamente tutti i mezzi contrattualmente disponibili in reperibilità ed in assetto operativo (con lame montate e a pieno carico di fondente) a non più di km.10 dal confine del Territorio comunale. I mezzi e gli uomini richiamati in servizio dovranno confluire nella predetta sede operativa in via C. Battisti, 56 senza indugio e comunque entro 30 minuti dall'ordine telefonico.
2. Individuare la figura del responsabile operativo dell'impresa che dovrà essere reperibile e tenersi a disposizione del tecnico comunale incaricato per tutta la durata del servizio, assicurandone la regolarità e la sicurezza mediante il coordinamento di uomini e mezzi.

Nel presente appalto per costi del servizio relativo ai "mezzi" si intendono macchine funzionanti comprensive di conducenti; i costi del servizio ad essi riferiti sono compresivi di fondenti utilizzati (e il loro carico), combustibile, energia elettrica, lavaggio, lubrificante, inoperosità, accessori, quote di assicurazione, spese sostenute per l'ancoraggio delle attrezzature ai mezzi, pezzi di ricambio e tutto quanto necessario per l'esercizio e la manutenzione delle macchine. Inoltre tutti i mezzi dovranno essere in regola con l'estensione del libretto di circolazione per l'attacco di attrezzature e dovranno avere specifiche assicurazioni per lavori eseguiti sulla sede stradale.

Sono inoltre da intendersi ad esclusivo carico dell'Operatore economico, e pertanto già comprese nell'importo contrattuale, le eventuali spese sostenute per il ricovero dei mezzi per tutta la durata del servizio, le spese generali ivi comprese le quote relative al responsabile operativo dell'impresa.

Il tecnico comunale, valutato l'evento meteorologico da affrontare sulla base delle fasi di intervento sintetizzate all'art. 5 del presente capitolo ed in accordo con il responsabile operativo dell'operatore economico, procederà alla scelta dei mezzi più appropriati da richiamare in servizio **tra quelli reperibili indicati nella tabella dei mezzi garantiti dall'Operatore economico di seguito riportata.**

RIF.	N.	DESCRIZIONE MEZZI/ACCESSORI REPERIBILI
A	1	Automezzo con lama + spargisale automatico 3 mc
B1	1	Automezzo con lama
B2	1	Automezzo con lama
C	1	Mini pala gommata (tipo bobcat)
D	1	Automezzo con spargisale automatico 6 mc
E	1	Automezzo con cassone
F	0	Spazzole/soffione da installare su bobcat all'occorrenza (per pulizia campo calcio) – NON OGGETTO DI QUESTO APPALTO

Tutte le disposizioni operative che si rendessero necessarie e che risultassero sostanzialmente difformi da quelle previste dal presente capitolo, dovranno essere preventivamente concordate con il Tecnico Comunale.

Solo in caso di evento eccezionale, previa autorizzazione del Tecnico Comunale, potrà essere previsto l'utilizzo di mezzi aggiuntivi ad integrazione di quanti già disponibili contrattualmente.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di far intervenire sul territorio comunale mezzi propri o di altra impresa, per necessità di integrazione, o per qualsiasi altro motivo a sua completa discrezione.

9.1 Caratteristiche delle lame sgombraneve.

Le lame da utilizzarsi per lo sgombero neve saranno del tipo metallico a movimenti idraulici con comandi nella cabina dell'automezzo.

Ciascuna delle lame messe a disposizione dovrà poter essere utilizzata per le operazioni di sgombero della neve in strade aventi calibri a partire da mt. 2,50. Le lame pertanto dovranno avere dimensioni idonee.

Sono richiesti i seguenti movimenti:

ROTAZIONE della lama nei due sensi a formare un angolo minimo di 70° per lo scarico laterale della neve.

IMPALATURA ed incidenza variabile da potersi modificare in funzione del peso specifico della neve.

OSCILLAZIONE orizzontale per consentire l'adattamento alle pendenze trasversali della carreggiata stradale.

AMMORTIZZAZIONE dell'alerone per evitare danni a manufatti nella eventualità di urti fortuiti.

SOLLEVAMENTO totale dell'attrezzo per gli spostamenti e le manovre.

9.2 Caratteristiche degli spargitori di sale.

Gli spargitori di sale dovranno avere le dimensioni già descritte nella tabella riepilogativa, sopra riportata, riportante le caratteristiche del parco macchine messo a disposizione. Ogni carico della miscela fondente dovrà sfruttare la capacità massima del mezzo utilizzato.

Essi dovranno inoltre essere dotati di dispositivo di messa in funzione e regolazione della quantità dello spargimento del sale rigorosamente azionabile dalla cabina di guida del mezzo.

9.3 Montaggio di pale caricatrici

Il Tecnico responsabile del Comune si riserva la facoltà, senza maggior onere a carico dell'Comune, di chiedere all'Operatore economico il montaggio di pale caricatrici sui mezzi denominati B1/B2 – Automezzi con lama – per avviare le operazioni di rimozione dei cumuli

nevosi, previste al punto 4.3 – fase IV del presente Capitolato, in sostituzione delle lame spazzaneve.

9.4 Personale previsto per il servizio in Appalto.

Oltre il personale necessario alla movimentazione dei mezzi, il cui costo è da considerarsi incluso nei prezzi unitari posti a base di gara, dovranno essere reperibili per tutta la durata dell'Appalto e pronti ad entrare in servizio su disposizione del tecnico comunale responsabile, tre squadre di operai spalatori composta da due unità ciascuna. Dette squadre saranno coordinate dal responsabile operativo dell'Operatore economico a propria esclusiva responsabilità.
L'assuntore del servizio si obbliga ad applicare integralmente, oltre a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. del 9 Aprile 2008 n.81, le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i propri dipendenti e, se cooperative, anche ai propri soci.

Il Comune si riserva la facoltà di far pervenire sulla zona assegnata all'impresa mezzi propri o di altra impresa, per necessità di integrazione, o per qualsiasi altro motivo a sua completa discrezione.

Resta altresì stabilito che il Comune avrà la facoltà, accettata dall'Operatore economico, di rifiutare a proprio giudizio insindacabile materiali, mezzi d'opera, personale e modi di esecuzione di lavori, ordinando all'Operatore economico l'uso di diverse modalità di interventi.

Art.10 - Dotazione aggiuntive dei mezzi

Tutti i mezzi operativi a disposizione dovranno inoltre avere la seguente dotazione obbligatoria:

- localizzatori satellitari autogestiti, rilevatori GPS. Tali dispositivi consentiranno all'ufficio OO.PP. e Patrimonio del Comune di visualizzare, mediante link indicato dall'impresa e raggiungibile da qualsiasi postazione Internet attraverso ID e password, la posizione dei mezzi con una frequenza minima stabilita in accordo con il RUP e i relativi percorsi effettuati, consentendo altresì di verificare l'effettiva operatività dei mezzi.

In particolare si evidenzia che il link dovrà essere accessibile dagli uffici comunali dal 22/11/2017 fino al 31/03/2018 altresì non saranno riconosciute le prestazioni che eventualmente dovessero essere indicate nei report dell'impresa

- dispositivi di visibilità diurna e notturna: Gli automezzi e le attrezzature dovranno sempre disporre dei dispositivi per i mezzi in movimento dal C.d.S. in piena efficienza D. LGS. n. 285 del 30.04.1992 e Regolamento D.P.R. n.495 del 16.12.1992. Gli automezzi dovranno essere in regola con l'estensione del libretto di circolazione per l'attacco di attrezzature (Art.58 comma 2/b del nuovo Codice della Strada). I mezzi dovranno essere, inoltre, dotati di fari posizionati in modo da ridurre al minimo le zone d'ombra durante lo sgombero della neve, evitando, nel contempo, l'abbagliamento dei veicoli;

Art. 11 - Qualità dei materiali fondenti

Dovranno essere utilizzati i seguenti materiali a seconda delle condizioni meteorologiche e della tipologia del piano stradale:

- cloruro di sodio minerale (salgemma) o di origine marina con aggiunta di anti ammassante / antiagglomerante atto a garantire l'utilizzo dopo lunghi periodi di stoccaggio;

Art. 12 - Prescrizioni aggiuntive a carico dell'operatore economico

Sono inoltre a carico dell'operatore economico e pertanto previste all'interno dei costi orari oggetto di ribasso di gara percentuale:

1. acquisto di fondenti per spargimento sia manuale sia meccanizzato compreso loro stoccaggio;
2. le omologazioni e le autorizzazioni alla circolazione degli automezzi, come prescritto dalle vigenti disposizioni;
3. gli oneri di prove, collaudo e denuncia agli Enti preposti ai controlli;
4. le segnalazioni luminose di ingombro e di servizio dei mezzi attrezzati sia con lama sgombraneve che con sparisale, compresi gli eventuali relativi allacciamenti elettrici;

5. la manutenzione dei mezzi;
6. controllo durante il corso dei lavori dello stato di usura dei taglienti delle lame e di ogni loro parte, e tempestivo intervento di manutenzione dei mezzi, a proprie spese, affinché non venga pregiudicata la buona riuscita dei lavori, provvedendo immediatamente al ripristino della piena operatività ivi incluso il rifornimento di carburante;
7. presentazione di apposita polizza, in corso di validità per tutta la durata contrattuale, per R.C.T./O da stipularsi con Compagnia di Assicurazione di primaria importanza in dipendenza dell'esecuzione del servizio per tutto il periodo contrattuale. L'Operatore economico dovrà provvedere alle assicurazioni R.C.T./O in relazione all'uso delle macchine operatrici e dei mezzi di trasporto operanti sulle strade oggetto del presente Capitolato e loro pertinenze.

La polizza dovrà anche coprire, in particolare, i danni subiti da terzi in conseguenza di incidenti che dovessero verificarsi su tutto il cantiere di lavoro costituito dai tratti delle Strade oggetto del presente Contratto, e la stessa dovrà specificamente prevedere l'indicazione che fra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante deputati al controllo del servizio; per chiarezza analogo obbligo risarcitorio grava anche sull'Operatore economico. Le polizze suddette devono avere massimali non inferiori ai seguenti:

partita R.C.T.:

- catastrofe Euro 1.500.000,00
- per persona Euro 1.500.000,00
- per danni a cose ed animali Euro 1.500.000,00

Partita R.C.O.

- per sinistro Euro 1.500.000,00
- per persona lesa Euro 1.500.000,00

Tali polizze dovranno essere presentate al Comune di Vimodrone prima dell'inizio del servizio. La stazione Appaltante resterà comunque estranea ad ogni rapporto intercorrente fra l'Operatore economico e la Compagnia di Assicurazioni in quanto la stipulazione del contratto, con le coperture assicurative di cui sopra, non solleverà in alcun modo l'Operatore economico dalle sue responsabilità nei confronti del Comune di Vimodrone anche, e soprattutto, in eccedenza ai massimali indicati per eventuali danni a cose o persone in relazione all'esecuzione del servizio. L'intervenuta mancanza di copertura assicurativa comporta la risoluzione del Contratto in danno.

In caso di eventuali richieste di risarcimento danni avanzate all'amministrazione comunale da parte di terzi in relazione alle attività oggetto del presente appalto, si procederà nel rispetto del seguente iter procedurale cui l'affidatario del servizio è obbligato ad attenersi:

- a) In caso di richiesta di risarcimento danni da parte di terzi danneggiati che dovesse pervenire direttamente al Comune, lo stesso, per il tramite del Settore Contratti e Affari Legali, procederà all'apertura del sinistro in via cautelativa sulla polizza RCT/O del Comune denunciando il sinistro alla propria Compagnia assicuratrice;
- b) Nella denuncia di sinistro il Comune indicherà alla Compagnia la presenza di un contratto d'appalto per la gestione delle attività oggetto del presente capitolato e comunicherà che sono in corso gli accertamenti con il settore tecnico comunale per la verifica di possibile responsabilità in ordine agli eventi denunciati dal danneggiato;
- c) Nel momento in cui la relazione tecnica di cui alla precedente lett. b) pverrà al Settore Contratti e Affari Legali (entro il termine massimo di gg. 20) e dalla stessa si dovesse evincere una responsabilità in capo all'operatore economico e/o suoi eventuali sub affidatari, rispetto agli eventi che hanno cagionato il danno al soggetto che ha inoltrato richiesta di risarcimento, si procederà a trasmettere una comunicazione alla Compagnia assicuratrice del Comune e all'operatore economico affinché provveda obbligatoriamente all'apertura del sinistro sulla polizza assicurativa RCT/O descritta al presente punto 7 del capitolato. La medesima comunicazione viene trasmessa per conoscenza anche al diretto interessato richiedente i danni.
- d) E' fatto obbligo al soggetto affidatario del servizio comunicare al Settore contratti e Affari legali dell'avvenuta apertura del sinistro e del numero assegnato.

Il rispetto dell'iter procedurale sopra descritto da parte dell'operatore economico costituisce un obbligo contrattuale. Pertanto il suo inadempimento potrà essere sanzionato da parte del Comune rivalendosi per l'equivalente sulla cauzione e/o sul corrispettivo contrattuale,

- salva ed impregiudicata la facoltà di risoluzione del contratto nonché il risarcimento del maggior danno.
8. L'Operatore economico è tenuto a prendere tempestivamente, ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare danni e comunque è tenuto alla loro riparazione a sua cura e spese (es. danni alla segnaletica a seguito di incidenti);
 9. L'operatore economico si assume ogni e qualsiasi responsabilità tecnica ed amministrativa, per quanto riguarda la conservazione e la sicurezza dei servizi eseguiti e di ogni materiale ed attrezzatura inherente. L'Impresa è parimenti esclusiva responsabile di ogni infortunio o danno alle cose ed alle persone, sia ai propri dipendenti od a terzi estranei, direttamente ed indirettamente originati dai servizi assunti o comunque necessari alla realizzazione del contratto ed accessori; sollevando l'Comune e i suoi dipendenti da ogni corrispondente richiesta di risarcimento danni. Eventuali danni arrecati al patrimonio Comunale come rimozioni di guide, di cordoli, di dossi stradali, di paline segnaletiche, ecc. saranno addebitati (detraendoli anche dalle somme dovute per il servizio) all'Impresa con i prezzi desunti dal Listino della Camera di Commercio di Milano in vigore alla data del contratto o prontamente ripristinati dalla medesima Impresa. Agli effetti dell'assicurazione contro gli infortuni è necessario che tutti gli addetti al servizio, capi squadra e manovali, siano scrupolosamente registrati con cognome e nome sui libretti delle presenze all'uopo istituiti, con la relativa qualifica;
 10. comunicare con anticipo il piano di reperibilità dei propri responsabili operativi riportante i nominativi di riferimento ed i recapiti telefonici e di fax. Questi ultimi dovranno essere reperibili e tenersi a disposizione per tutta la durata del servizio per assicurarne, anche con provvedimenti di emergenza, la regolarità.

Art.13 - Gestione della sicurezza

Per l'appalto in oggetto in ottemperanza al D. Lgs. n° 81 del 09/04/2008, il Comune di Vimodrone ha provveduto a valutare i costi d'attuazione della sicurezza.

Detti costi comprendono ogni misura, anche di carattere eccezionale, che si rende necessaria per salvaguardare la sicurezza e la salute pubblica.

L'Operatore economico avrà l'obbligo di aggiornare il proprio P.O.S. valutando sia eventuali rischi potenzialmente connessi al servizio in appalto, così come descritto dal Presente Capitolato Prestazionale, che le criticità connesse alle peculiarità del territorio in cui il servizio verrà svolto.

Gravi e ripetute violazioni alle norme contenute nel D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. da parte dell'Operatore economico costituirà, previa formale costituzione in mora da parte del Comune di Vimodrone, causa di risoluzione in danno del contratto, così come sancito dal D.Lgs. 50/2016.

Art.14 -Corrispettivo e modalità fatturazione

L'importo totale a base d'appalto del predetto servizio è stimato, anche in base alle medie storiche di spesa, in Euro **93.210,34** (oltre I.V.A. di legge). Come sopra detto, parte dell'importo sopra specificato sarà erogato a consumo, variabile, sulla base delle prestazioni effettivamente svolte dipendente da fattori casuali quali l'entità delle precipitazioni, le giornate lavorative delle maestranze e la tipologia dei mezzi effettivamente utilizzati per l'espletamento di quanto previsto dal Servizio; tutto ciò dedotto dai rapporti di servizio opportunamente emessi dal tecnico comunale in servizio e sottoscritto dal responsabile operativo dell'Operatore economico (così come previsto dai report di cui all'art. 7 del presente Capitolato).

L'offerta dovrà essere formulata mediante UNICA percentuale di ribasso sia sull'importo di **euro 17.663,86** erogabile a "canone" mensile posticipato, calcolato sui giorni effettivi di servizio a far data dal verbale di avvio dell'esecuzione come esplicitato al precedente art.3, sia sull'importo di **euro 75.546,48** erogabile "a consumo".

L'importo da erogare a consumo sulla base delle prestazioni effettuate sarà determinato utilizzando i prezzi unitari di cui all'allegato denominato ELENCO PREZZI al netto del ribasso unico offerto.

Il servizio dovrà essere garantito durante l'arco dell'intero giorno, sia esso festivo che feriale, ogni qualvolta l'Comune ne richieda l'esecuzione. Tale condizione comporta pertanto una maggiorazione dei costi orari riferiti al solo personale in servizio (come meglio specificato nell'elenco prezzi alla voce "*Costo orario di personale -autista e badilante*").

L'entrata in servizio in giorni diversi dai feriali, e fuori dalla fascia oraria 6:00– 22:00, comporterà un incremento del costo orario, ribassato in sede di offerta, calcolato secondo le percentuali di seguito

riportate:

- feriale notturno - maggiorazione 30% sugli importi indicati nella colonna C dell'elenco prezzi;
- festivo diurno - maggiorazione 35%; sugli importi indicati nella colonna C dell'elenco prezzi;
- festivo notturno - maggiorazione 40% sugli importi indicati nella colonna C dell'elenco prezzi;

L'importo relativo alle prestazioni fisse, così come ribassato a seguito della gara sarà erogato a canone, al termine di ciascun mese: L'operatore economico dovrà a tal fine, al termine del mese, procedere a redigere la fattura che sarà liquidata nel termini di 30 giorni dall'arrivo al protocollo previa verifica della regolarità contributiva.

Per quanto concerne l'importo relativo alle prestazioni variabili sarà erogato a consumo, liquidato, tenendo conto delle ore effettivamente impiegate dagli automezzi e dal personale per l'esecuzione del servizio. A tal fine l'operatore economico, al termine di ciascun evento critico, dovrà emettere fattura relativa alle prestazioni effettivamente svolte quali risultanti dai Report (redatti ai sensi dell'art. 8 del presente Capitolato): detta fattura sarà liquidata entro 30 giorni dall'arrivo al protocollo previo ottenimento dell'attestato di regolarità contributiva.

Sull'importo saldo progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 %; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante, del CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA', previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

In assenza di precipitazioni sarà riconosciuto e liquidato il solo importo offerto per la reperibilità del personale e degli automezzi.

Art.15 -Subappalto

Il contratto d'appalto non può essere ceduto a pena di nullità.

Il subappalto è ammesso alle condizioni di cui all'art. 105 e 174 del D.Lgs. 50/2016

I soggetti offerenti che intendono avvalersi della facoltà di subappaltare, dovranno indicare, compilando il punto della Dichiarazione di cui all'Allegato 2, **il servizio o le parti dello stesso** che intendono subappaltare o concedere in cottimo.

La/le eventuali ditte subappaltatrici dovranno:

- essere in possesso dei requisiti generali richiesti per la partecipazione alla gara;
- essere in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione alla gara con riferimento all'importo del subappalto;
- essere in possesso dei requisiti di cui alla Legge 68/99 così come modificata dalla L. 247/2007 (diritto al lavoro dei disabili) e non dovranno trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui: all'art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; all'art. 9, c. 2, lettera c) del D.Lgs. 231/2001;
- prima dell'inizio del servizio, presentare la documentazione di avvenuta denuncia dell'inizio del lavoro agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici.
- essere iscritti nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A., per attività correlate al lavoro oggetto del subappalto;
- autocertificare i requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all'Allegato XVII del D.Lgs. 09/04/2008 n.81 alla ditta aggiudicataria;
- dichiarare di aver adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- dichiarare che non sussista nei propri confronti alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge 31 Maggio 1965, n. 575 e s.m.i.

L'affidamento del servizio in subappalto o in cottimo è soggetto alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione aggiudicatrice, previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti.

L'affidatario dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Nei contratti sottoscritti tra l'operatore economico e i subappaltatori e i subcontraenti, deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, c. 9 della legge 136 del 13/08/2010. Il Comune provvederà alla liquidazione di tutti i pagamenti solo in capo all'affidatario: è fatto quindi obbligo a quest'ultimo di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso affidatario via via corrisposti al suboperatore economico, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate I pagamenti che saranno effettuati in favore dei subappaltatori nei termini superiori ai venti giorni come innanzi detto, costituiranno, previa diffida di giorni 15 ad ottemperare, causa di risoluzione del contratto d'appalto.

La stazione appaltante non autorizzerà in ogni caso subappalti recanti norme contrattuali che prevedano termini di pagamento in favore dei subappaltatori superiori ai venti giorni come innanzi specificato .

Art.16 - Penalità

Eventuali ritardi o la mancata osservanza delle norme stabilite contrattualmente comporteranno l'applicazione delle seguenti penalità:

1. qualora il mezzo non risultasse idoneo al servizio appaltato, verrà applicata per ciascun mezzo una penale forfettaria pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00 euro);
2. per ritardo alla presentazione fino a due ore di ogni automezzo completo di autista e di operatore, per ogni ora di ritardo o frazione di ore Euro 60,00 (sessanta/00 euro).
3. Per ritardo alla presentazione oltre le due ore di ogni automezzo, completo di autista e di operatore, verrà applicata ogni volta una penale pari ad Euro 120,00 (centoventi/00 euro).
4. Per mancata risposta alla chiamata telefonica, dopo accertata la funzionalità dell' apparecchio Euro 180,00 (centottanta/00 euro).
5. per ogni ora, o frazione di essa, di interruzione del movimento dei mezzi durante il servizio, ad eccezione delle sospensioni del servizio necessarie per il carico sui mezzi della miscela fondente (definite all'art.8), sarà applicata una penale pari al costo orario del mezzo interessato, di cui all'elenco prezzi allegato.

Art.17 - Lavori non previsti

Per l'eventuale esecuzione dei lavori in aggiunta a quelli previsti o difformi da quelli indicati, l'Amministrazione appaltante provvederà ad affidarli, anche alla stessa Impresa, ai prezzi fissati nell' elenco prezzi ribassati e decurtati della quota relativa al "fermo macchina".

L'Affidatario si impegna a comunicare, a mezzo fax al n. 02/2500316, tempestivamente e preventivamente al RUP qualsiasi evento e/o fatto straordinario che dovesse comportare un ulteriore aggravio di spesa a carico del Comune di Vimodrone rispetto alla quota variabile di contratto. Resta inteso che in caso di mancata notifica, a mezzo fax presso la sede operativa dell'affidatario, della determinazione di assunzione del relativo impegno di spesa l'affidatario dovrà astenersi dall'eseguire i predetti servizi **in quanto alcun compenso ulteriore rispetto alla quota variabile di contratto gli verrà riconosciuto.**

Art.18 - Direzione tecnica

Il Responsabile di Procedimento, avvalendosi della collaborazione dei tecnici e dell'ausilio della Polizia Locale, provvederà al controllo della corrispondenza delle forniture, del rispetto dei tempi di esecuzione e di tutte le relative incombenze a carico dell'Operatore economico.

Il Responsabile di Procedimento si riserva la facoltà di introdurre all'atto esecutivo e nei limiti consentiti dalla legge, quelle varianti che riterrà opportuno adottare senza che l'Assuntore possa trarre motivo per accampare pretese di compensi e di indennità di qualsiasi natura.

I controlli e le verifiche dei Tecnici comunali e della Polizia Locale su tutti i lavori in generale non svincolano in alcun modo l'Assuntore dalle responsabilità a lui derivate per legge e per le precise norme di contratto, restando inteso che egli rimane l'unico e completo responsabile del modo di esecuzione delle opere e degli eventuali danni derivanti da cattiva esecuzione.

Art. 19-Esecuzione del servizio in danno all'operatore economico

Indipendentemente dall'applicazione delle penali e dalla risoluzione del contratto d'appalto, qualora l'operatore economico ometta di eseguire, anche parzialmente, i servizi indicati nel presente capitolo, il Settore Tecnico del comune potrà ordinare ad altra ditta, previa comunicazione all'operatore economico inadempiente, l'esecuzione parziale o totale dei servizi omessi dallo stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per l'esecuzione di tali prestazioni l'Comune potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'operatore economico o sull'eventuale deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Art.20- Verifica di conformità

Il presente appalto sarà soggetto a VERIFICA DI CONFORMITÀ al fine di accertare la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel Contratto. La verifica di conformità sarà avviata entro 20 gg. dall'ultimazione delle prestazioni ad opera del direttore dell'esecuzione del contratto e sarà conclusa non oltre 60 gg dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.


Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ quando risulta che l'esecutore ha completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Il CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ viene trasmesso per accettazione all'impresa esecutrice, la quale dovrà firmarlo nel termine di 15gg dal ricevimento dello stesso.


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Ing. Christian Leone

ALL.A/1

COMPETENCIAS PROVINCIALES



PARCHEGGI



RESIDENZIALI / ATT. PROD. DA PULIRE CON PRIORITÀ 1 (LE VIE INGRESSO/USCITA E VIABILITÀ INTERNA) - COME VIABILITÀ PRINCIPALE
PRIORITÀ 1

" " " DA " " " PRIORITÀ 2 E DA USARE SU INDICAZIONE P.L. / UFF. TECNICO COTTE AREA ACCUMULO


AREA ACCUMULO NEVE PRINCIPALE (USARE SU INDICAZIONE PL / UFF. TECN)

INTERVENTI DA EFFETTUARE SOLO SU RICHIESTA
NEI CONDONE (SPAZZAMENTO NEVE)

VIABILITÀ

VIABILITÀ PRINCIPALE
PRIORITÀ 1


VIABILITÀ SECONDARIA
PRIORITÀ 2



AGGIORNATO AL 10/12/2012


2
- SPAZZAMENTO / SPARGIMENTO SALE MANUALE
SU MARCIAPIEDI ROTOPETENZA COTONE
DA EFFETTUARE PRIORITARIAMENTE

B



ALL.B/2 AGGIORNATO AL 13/12/2012

- SPAZZAMENTO / SPARGIMENTO SALE MANUALE
SU MARCIAPIEDI COMPETENZA COTUNE
DA EFFETTUARE PRIORITARIAMENTE



INIZIO SERVIZIO SU INGRESSI EDIFICI

- SCUOLE
- ASL
- COTUNE

All. C - orari intervento

SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DISGELLO STRADALE STAGIONE 2017/2018 (DAL 22/11/2017 AL 15/03/2018)

	A	B	C	D	E	F
RIF.	mezzi/accessori e personale come da capitolato	n. mezzi e personale intervenuti	ora inizio	ora fine	sospensione/ripresa	ora ripresa
A	Automezzo con lama + spargisale automatico 3 mc (n.1)					
B1	Automezzo con lama (n.1)					
B2	Automezzo con lama (n.1)					
C	Mini pala gommata (tipo bobcat) (n.1)					
D	Automezzo con spargisale automatico 6 mc (n.1)					
E	Automezzo con cassone (n.1)					
F	Spazzole/soffione da installare su bobcat all'occorrenza (per pulizia campo da calcio)	NON INCLUSO IN QUESTO APPALTO				
G	Spalatori (n.6)					

ELENCO PREZZI

SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DISGELLO STRADALE STAGIONE 2017/2018 (DAL 22/11/2017 AL 15/03/2018)

RIF.	n.	A Caratteristiche tecniche dei mezzi/accessori e numero di uomini da garantire in reperibilità per l'intera durata dell'appalto (22/11/2017-15/03/2018)	B Quota fissa relativa alla reperibilità di uomini e mezzi per l'intera durata dell'appalto (22/11/2017-15/03/2018)	C Costo orario di personale (autista e spalatore) in orario diurno feriale	D Costo orario mezzi per lo svolgimento del servizio come da capitolato in servizio in orario diurno feriale	E Costo complessivo orario di uomini e mezzi in servizio in orario diurno feriale
A	1	Automezzo con lama + spargisale automatico 3 mc	3.400,00	35,00	340,00	375,00
B1	1	Automezzo con lama	2.850,00	35,00	72,00	107,00
B2	1	Automezzo con lama	2.850,00	35,00	72,00	107,00
C	1	Mini pala gommata (tipo bobcat)	2.150,00	35,00	43,00	78,00
D	1	Automezzo con spargisale automatico 6 mc	2.990,00	35,00	365,00	400,00
E	1	Automezzo con cassone da minimo 5 ton	2.400,00	35,00	50,00	85,00
F	0	spazzole/soffione da installare su bobcat all'occorrenza (per pulizia campo calcio)				
G	6	Spalatori	2.285,56	35,00		35,00
17.663,86				fino alla concorrenza di €. 75.546,48		

N.B.: Lo svolgimento del servizio in giorni ed orari diversi da quelli sopra specificati nella colonna del costo orario del personale, comporterà un incremento del costo orario, calcolato secondo le percentuali di seguito riportate:

feriale notturno maggiorazione 30%;

festivo diurno maggiorazione 35%;

festivo notturno maggiorazione 40%

dove si intendono:

prestazione diurna attività svolta dalle ore 06:00 alle ore 22:00

prestazione notturna attività svolta dalle ore 22:00 alle ore 06:00

L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di far pervenire sulla zona assegnata all'impresa mezzi propri o di altra impresa, per necessità di integrazione o, per qualsiasi altro motivo a sua completa discrezione.

Sono inoltre da intendersi ad esclusivo carico dell'appaltatore, e pertanto già comprese nell'importo contrattuale, le eventuali spese sostenute per il ricovero dei mezzi per tutta la durata del servizio, le spese generali ivi comprese le quote relative al responsabile operativo

In forma pubblica amministrativa e con modalità elettronica

CONTRATTO per l'affidamento del servizio di sgombero neve e disgelo stradale per il periodo 22/11/2017 – 15/03/2018. CIG

L'anno duemiladiciassette il giorno (.....) del mese di in Vimodrone nella sede Comunale, avanti a me Dott. Vincenzo MARCHIANO' Segretario Generale del Comune di Vimodrone, domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale, abilitato a ricevere gli atti del Comune ai sensi dell'art. 97, IV comma lett. c) del D. Lgs. 267/2000, sono comparsi i Signori:

1. Comune di Vimodrone C.F. n. 07430220157, con sede in Vimodrone Via Cesare Battisti, 56, rappresentato, ai fini della stipula del presente atto dall'Ing. Christian Leone nato a Bruxelles (Belgio) il 28/12/1972 domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale, nella sua qualità di Responsabile del Servizio OO.PP e Patrimonio del Settore Tecnico ai sensi del decreto di nomina n. 19 del 24/12/2015 che proroga il decreto sindacale n.20 del 19/12/2014;
2. con sede legale in (.....) Via cap. c.f. rappresentata dal Sig. nato a il in qualità di che nel proseguo dell'atto verrà chiamata per brevità "operatore economico";

Io Segretario rogante preliminarmente accerto che il presente atto non rientra tra quelli in cui è prevista necessariamente la presenza dei testimoni, ai sensi di quanto indicato nell'articolo 12 comma 1 lettere b) e c) della legge 28 novembre 2005 n. 246 in modifica agli articoli 47 e 48 della Legge Notarile e verifico che i predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante mi sono accertato rispettivamente mediante conoscenza diretta e carta d'identità n. rilasciata dal Comune di in data con validità al non richiedono la presenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere questo Atto, ai fini del quale

PREMETTONO CHE

- con determina a contrarre R.G. n. del il Comune ha attivato una procedura per l'affidamento del servizio in oggetto, da svolgersi mediante il sistema telematico messo a disposizione dalla Regione Lombardia denominato piattaforma SINTEL con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso espresso sull'importo posto a base di gara;
- Come si evince dal verbale del sono state poste in essere le operazioni di verifica e valutazione delle offerte pervenute, individuando l'offerta contenente il miglior prezzo determinato mediante ribasso più alto e ultimate dette operazioni tutti gli atti sono stati rimessi al Rup per la verifica della congruità dell'offerta nonché per il controllo di tutte le operazioni svolte;

- Con determinazione registro generale n. del si è disposta l'aggiudicazione definitiva in favore della soc.
- La predetta aggiudicazione ai sensi dell'articolo 76 del D.lgs. n. 20/2016 è stata comunicata ai soggetti interessati in datagiusta comunicazioni in atti;
- Si è provveduto alla verifica dell'articolo accertando il possesso dei requisiti speciali dichiarati in sede di gara dall'appaltatore;
- Si è altresì provveduto alla verifica dei requisiti generali autocertificati in sede di gara dall'appaltatore fatta eccezione per le verificheil cui esito non è pervenuto alla data del presente atto;
- **(Se del caso)** Stante l'urgenza dell'affidamento dell'appalto in esame si procede alla stipula del presente contratto in pendenza delle verifiche di cui sopra, le quali, in caso di esito negativo, daranno luogo al recesso dal contratto medesimo come previsto nel prosieguo di quest'ultimo;
- **(Se del caso)** È decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'articolo 79 del D.lgs. n. 163/2006;
- l'appaltatore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad adempiere tutti gli obblighi previsti dal presente atto alle condizioni modalità e termini di seguito stabiliti;
- il presente atto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa all'appalto in parola;
- l'appaltatore di cui sotto ha dichiarato che quanto risulta dal presente atto definisce in modo adeguato e completo le prestazioni oggetto del presente appalto e che in ogni caso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica e per la formulazione della propria accettazione;
- che le attività ricomprese nell'appalto di che trattasi non danno origine a rischi interferenti e pertanto non è stato redatto il DUVRI;
- che ai fini del D.lgs. n. 159/2011 il presente contratto non deve essere sottoposto alla disciplina antimafia in quanto inferiore a euro 150.000,00 e comunque si dà atto che l'appaltatore ha dichiarato in sede di gara l'insussistenza di situazioni contemplate nell'ambito di e di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività anche temporanea ai sensi del D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001;
- che l'appaltatore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente contratto;

- Che si è stabilito di addivenire in data odierna alla stipulazione del relativo contratto in forma pubblica amministrativa

TUTTO CIO' PREMESSO

Si stipula e si conviene quanto segue:

- 1) Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, così come l'offerta tecnica ed economica presentata e il capitolato ancorché non materialmente allegati, costituiscono il fondamento della determinazione della volontà delle parti a sottoscrivere il presente contratto.
- 2) Il Comune affida all'appaltatore che accetta irrevocabilmente ed incondizionatamente il servizio di sgombero neve e disgelo stradale da eseguirsi secondo le condizioni e modalità esposte qui di seguito, così come meglio esplicitate nel capitolato e negli allegati a quest'ultimo. Si precisa che in virtù della natura articolata delle predette attività, le stesse sono specificate meglio e disciplinate nel capitolato tecnico e sui allegati. Le attività oggetto del servizio dovranno essere svolte nei luoghi indicati dal Comune secondo quanto previsto nel capitolato. L'esecuzione delle prestazioni deve avvenire secondo le modalità le condizioni ed i termini stabiliti, oltre che nel presente atto, nel capitolato e suoi allegati e nell'offerta economica presentata in sede di gara cui si rimanda integralmente, che le parti dichiarano di conoscere e la cui ignoranza non potrà essere opposta al fine di proporre eccezioni. E' designato quale Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione il Responsabile del Servizio LL.PP. Ing. Christian Leone che potrà eventualmente delegare altro soggetto. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel capitolato e suoi allegati e nell'offerta economica presentata in sede di gara e dovranno avvenire in perfetta regola d'arte.
- 3) L'esecuzione delle prestazioni è subordinata, pena la risoluzione di diritto del presente atto, all'osservanza piena, assoluta, incondizionata ed inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti documenti, che si intendono integralmente richiamati, come facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati, e che le parti dichiarano espressamente di conoscere integralmente e la cui ignoranza non potrà essere pertanto invocata:
 - a) offerta economica prodotta in sede di gara;
 - b) le disposizioni contenute nel capitolato e suoi allegati;
 - c) le disposizioni contenute nel D.Lgs. N. 50/2016 e nel D.P.R. n. 207/2010 per quanto ancora in vigore;
 - d) le norme contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 nonché le altre norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione e tutte le norme richiamate nel capitolato;
 - e) le norme contenute nella legge 136/2010;

f) le norme del codice civile e quelle contenute in altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato per tutto quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;

g) le norme contenute nel decreto legge n. 95/2012 come convertito dalla legge n. 135/2012.

Inoltre l'appaltatore si obbliga espressamente ad osservare le prescrizioni contenute in norme di qualsiasi genere applicabili alle prestazioni contrattuali di che trattasi, emanate o emanande dallo Stato, dalla Regione Lombardia, dalla Provincia e dal Comune, restando contrattualmente convenuto che anche se tali prescrizioni o /norme dovessero arrecare oneri o limitazioni nello svolgimento dei compiti, non potrà essere accampato alcun diritto o ragione contro il Comune, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti e il corrispettivo del presente atto. Le clausole del presente atto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Comune, l'appaltatore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto in essere. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Comune prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'appaltatore, ad eccezioni di eventuali proposte migliorative formulate dall'appaltatore ed accettate dal Comune. Il Comune provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente atto nei termini previsti dalla normativa.

4) Il servizio oggetto del presente atto dovrà essere eseguito dal anche se per qualunque circostanza il presente atto non sia stato ancora stipulato alla data prevista per l'inizio del servizio. Resta salvo quanto previsto al comma 6 dell'art.159 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. Il Comune si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione in contraddittorio con l'appaltatore.

5) Le attività oggetto del presente atto dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel capitolato e suoi allegati sulla base dell'offerta economica presentata in sede di gara, il cui ribasso unico sarà applicato a tutti gli importi posti a base di gara e a tutti i prezzi posti a base di gara. L'appaltatore si impegna ad eseguire le attività, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Comune e di terzi autorizzati, senza recare disturbi, intralci o interruzioni all'attività del Comune e/o di terzi. L'appaltatore inoltre rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso aggiuntivo nel caso in cui lo svolgimento delle attività oggetto del presente atto dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Comune e/o da terzi. Le attività oggetto del presente atto dovranno essere eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs. n. 81/2008). L'appaltatore pertanto dovrà garantire di aver istruito il personale che svolgerà le suddette attività al fine di tutela della relativa sicurezza. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati in ogni caso con il corrispettivo di cui oltre. In merito a quanto sopra il Comune si intende sollevato da qualsiasi responsabilità e l'appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti. Non si è

redatto il Duvri atteso che si è verificata l'inesistenza di rischi da interferenza. Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui oltre tutti gli oneri e i rischi, relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale ivi compresi quelli relativi alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

L'appaltatore si obbliga ad eseguire le attività di che trattasi a perfetta regola d'arte, nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente atto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e in tutti i documenti ivi richiamati. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salvo espressa deroga per iscritto, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato e sui allegati. Per le attività oggetto del presente atto l'appaltatore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate. L'appaltatore riconosce al Comune la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dal medesimo non idonee alla perfetta esecuzione delle attività oggetto de presente atto. L'esercizio da parte del Comune di tale facoltà non comporterà alcun onere per lo stesso. L'appaltatore si obbliga a consentire al Comune di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle attività oggetto del presente atto nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L'appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione delle attività oggetto del presente atto che dovessero essere impartite dal Comune. L'appaltatore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione al Comune di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del presente atto. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore il Comune, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto.

- 6)** Il Comune acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'appaltatore in esecuzione del presente atto contratto, creato, inventato, predisposto o realizzato dall'appaltatore o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto. Restano esclusi dalla titolarità del Comune tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Comune avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi e dell'art. 1456 del codice civile. L'appaltatore altresì assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa nei confronti del Comune azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle modalità di espletamento delle attività dedotte nel presente appalto, l'appaltatore manleverà e terrà indenne il Comune, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico del Comune;

7) L'ammontare massimo complessivo, omnicomprensivo, è pari ad euro
.....), per l'esecuzione delle attività dedotte nell'appalto oggetto del presente atto durante la durata del contratto (112 giorni), al netto di IVA. Il suddetto ammontare è così suddiviso:

a) per le attività a canone, di cui all'articolo 3 lett. a) del Capitolato Speciale, è pari ad euro
.....). Tale importo sarà erogato in canoni mensili posticipati.

b) per le attività a consumo, di cui all'articolo 3 lett. b) del Capitolato Speciale è pari ad euro
.....). Quest'ultimo importo, come indicato nel Capitolato Speciale, non è vincolante per il Comune in quanto sarà erogato solo all'effettiva richiesta di esecuzione da parte del Comune delle attività, sulla base delle prestazioni effettivamente rese desumibili dai report approvati dal Comune, come previsto nel capitolato, compensabili sulla base dei prezzi posti a base di gara sui quali sarà applicato il medesimo ribasso unico offerto in sede di gara.

Le prestazioni fisse sono la reperibilità del personale e il "fermo" dei mezzi già approntati per l'intero periodo di durata del servizio appaltato.

Le prestazioni invece variabili dipendono da fattori casuali quali l'entità delle precipitazioni, le giornate lavorative delle maestranze e la tipologia dei mezzi effettivamente utilizzati per l'espletamento di quanto previsto dal Servizio.

Per la tipologia del servizio direttamente collegata ad elementi imponderabili l'appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta qualora nel periodo del contratto l'entità della prestazione variabile sia diversa da quella stimata.

In ogni caso l'ammontare massimo complessivo sopra indicato si riferisce all'esecuzione delle attività dedotte nell'appalto oggetto del presente atto a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'appaltatore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compreso Il Comune, sono compresi nell'ammontare sopra indicato. L'ammontare sopra indicato è accettato dall'appaltatore in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità. L'appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti. La fatturazione del corrispettivo verrà effettuata secondo le modalità indicate nel capitolato speciale cui si rinvia. Per le attività da remunerare a canone, secondo quanto previsto nel capitolato speciale, l'appaltatore potrà emettere fatture mensili posticipate a decorrere dalla stipula del presente atto e dell'avvio del servizio.

Per le attività a richiesta da remunerare a consumo, secondo quanto previsto nel capitolato speciale, l'appaltatore potrà emettere fatture mensili posticipate relative alle attività effettivamente erogate nel corso del mese precedente quali risultanti dalla consuntivazione delle attività approvata dal Comune.

L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50% dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5% verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte del Comune della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare), alla singola tipologia di attività ed al periodo di competenza, all'indicazione del relativo prezzo unitario.

(nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura) La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, il Comune procederà ad acquisire, (eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore), il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dal Comune, non produrrà alcun interesse.

Il Comune, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario il Comune applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

Le fatture dovranno essere intestate al Comune e spedite per la liquidazione al Comune stesso. L'importo delle fatture verrà pagato dal Comune a spese del l'appaltatore previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, entro 30 (trenta) giorni dall'acquisizione al protocollo delle stesse e comunque previa acquisizione della documentazione di cui sopra sul conto corrente n. _____, intestato all'appaltatore presso _____, Ag. _____, in _____, Via _____, IBAN _____.

L'appaltatore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

L'appaltatore dovrà provvedere all'inoltro delle fatture al Comune esclusivamente in formato elettronico in osservanza delle modalità previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013, dal D.Lgs. n. 52 del 20/02/20042004, dal D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e dai successivi decreti attuativi.

L'appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al Comune le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto D.Lgs. 50/2016, si procederà secondo quanto previsto oltre dal presente atto.

- 8)** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel contratto si conviene che, in ogni caso, il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 comma 9bis della legge n. 136/2010, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa

dichiarazione da comunicarsi al l'appaltatore con raccomandata A/R qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della legge n. 136/2010. In ogni caso, si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con raccomandata A/R, nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. L'appaltatore si obbliga, a mente dell'art. 3 comma 8 terzo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136 ad inserire nel contratto eventualmente sottoscritto con il subappaltatore, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuna di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. L'appaltatore il subappaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Comune e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. L'appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. Il Comune verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra richiamata legge. Con riferimento ai subappalti l'appaltatore si obbliga a trasmettere al Comune, oltre alle informazioni di cui all'art. 118 comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che il Comune si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e di adottare all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Ai sensi della determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 07 Luglio 2011 l'appaltatore in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i cig al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

- 9) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel contratto si conviene che, in ogni caso, il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 comma 9bis della legge n. 136/2010, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il

presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con raccomandata A/R qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della legge n. 136/2010. In ogni caso, si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il contratto , ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con raccomandata A/R, nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.

L'appaltatore si obbliga, a mente dell'art. 3 comma 8 terzo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136 ad inserire nel contratto eventualmente sottoscritto con il sub-operatore economico, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuna di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. L'appaltatore il sub-affidatario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Comune e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. L'appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i sub-affidatari verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. Il Comune verificherà che nei contratti di sub-affidamento sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il sub-affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra richiamata legge. Con riferimento ai sub-affidamenti l'appaltatore si obbliga a trasmettere al Comune, oltre alle informazioni di cui all'art. 118 comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che il Comune si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e di adottare all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Ai sensi della determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 07 Luglio 2011 L'appaltatore in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i cig al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinchè lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'appaltatore medesimo riportando il cig dallo stesso comunicato.

- 10) A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dal presente atto, l'appaltatore ha depositato la cauzione definitiva mediante dell'importo di euro emessa da polizza n. rilasciata in data

..... in favore del Comune. L'appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione e se costituita da polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente atto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte con il medesimo ed in virtù del presente atto, pena la risoluzione di diritto del presente atto. medesimo. Tale cauzione presenta le seguenti condizioni:

- clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta del Comune ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 giorni, senza eccezioni opponibili al Comune, anche in caso d'opposizione dell'appaltatore ovvero di terzi aventi causa e anche in caso di fallimento del debitore o nel caso di liquidazione dello stesso o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2 Cod. Civ.;
- ha copertura anche per il recupero delle penali contrattuali;
- la rinuncia all'eccezione di cui all' art. 1957, comma 2 del codice civile;

Il Comune ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che esso affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'appaltatore per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. Il Comune ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi espressamente previsti nel presente atto afferenti alle modalità ed esecuzione delle attività oggetto del presente atto, agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro ed inadempienze contributive e retributive, ai danni e responsabilità civile e polizza assicurativa, alle condizioni particolari di risoluzione del presente atto, alle penali , alla risoluzione, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. In ogni caso l'appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui il Comune si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente atto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta del Comune. In caso di inadempimento a tale obbligo il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto.

11) L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere e si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività oggetto de presente atto le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui sopra vincolano L'appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente atto. L'appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Comune, l'adempimento di tutte le

disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4 comma 2 e 6 del d.p.r. n. 207/2010, in caso di ottenimento da parte del Comune, attraverso il responsabile del procedimento, del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione delle attività oggetto del presente atto (compreso l'eventuale sub-affidatario) lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza dal corrispettivo dovuto. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dal Comune direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'appaltatore negativo per due volte consecutive, il Comune potrà procedere ai sensi dell'articolo del D.Lgs. n. 50/2016 alla risoluzione del presente atto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il sub-affidatario, il Comune pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al sub-affidatario e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118 comma 8 del D.lgs. n. 163/2006, dandone contestale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 5 del D.P.R. n. 207/2010 nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del sub-affidatario, impiegato nell'esecuzione delle attività oggetto del presente atto, il Comune attraverso il responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza delle richiesta entro il termine soprassognato, il Comune si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore a titolo di corrispettivo. Il Comune attraverso il responsabile del procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il Comune attraverso il responsabile del procedimento provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. Inoltre è a carico dell'appaltatore l'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. A tal fine l'appaltatore dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette alle attività e dei terzi, dandone al Comune, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza di luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne il Comune da qualsivoglia onere e responsabilità.

12) Nei modi previsti nel capitolo Speciale il Comune effettuerà la verifica di conformità delle attività dedotte nell'appalto oggetto del presente atto volta a verificare che le stesse siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale. La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà avviata ai sensi e per gli effetti dell'art. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo

verbale. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'appaltatore. La verifica di conformità si intende positivamente superata solo in caso le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel Capitolato speciale descrittivo e prestazione. Il Comune rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che l'appaltatore abbia regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dall'art. 322, 323 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e il Comune potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore.

Nel caso in cui, durante la verifica di conformità delle prestazioni venissero rilevate anomalie che secondo il Comune, per numero e/o gravità, non permettano il proseguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui il Comune riterrà ripristinate le sopraccitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, sarà emesso una penale in funzione delle inadempienze riscontrate. L'appaltatore dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per il Comune, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Speciale. Le penali relative a ritardi e/o inadempimenti nelle attività oggetto del presente atto sono stabilite e descritte nel capitolato Speciale cui si rimanda, da intendersi qui trascritte per formare parte integrante del presente articolo. Ai fini dell'applicazione delle penali deve considerarsi ritardo e/o inadempimento anche il caso in cui l'appaltatore esegua le attività del presente atto in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente atto e nel capitolato. In tale caso il Comune applicherà le penali sino al momento in cui le attività del presente atto inizieranno ad essere prestate in modo effettivamente conforme a quanto previsto dal capitolato, dal presente atto e da tutti i documenti ivi richiamati. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione di penali, verranno contestati all'appaltatore dal Comune. Il Comune tramite il Responsabile Unico di procedimento o il Direttore per l'Esecuzione del contratto, verificato il mancato rispetto degli adempimenti contrattuali, per prestazioni e/o attività di reporting, anche attraverso l'attività ispettiva dei propri assistenti, trasmette all'appaltatore per via informatica, nota contenente gli estremi dell'inadempienza soggetta a penale come previsto nel capitolato. L'appaltatore entro 48 ore dovrà far pervenire al Direttore per l'esecuzione del contratto le controdeduzioni relative alla penale emessa. Qualora dette controdeduzioni non siano accoglibili a giudizio del Comune ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Al termine di ogni mese di riferimento per il pagamento, il Direttore per l'esecuzione del contratto invia all'Appaltatore la nota di riepilogativa delle penali emesse nel periodo, contenente l'importo delle singole penali e l'importo totale complessivo del mese da detrarre dalla rata di pagamento periodico come previsto nel Capitolato. Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento del riepilogo l'Appaltatore dovrà fornire al Comune i dati necessari per l'emissione delle note di debito relative alle penali, incluso il riparto delle quote tra le imprese del raggruppamento nel caso di R.T.I.

Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, anche per il corrispettivo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al presente atto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della medesima penale. L'appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle

penali previste non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno. Il Comune potrà applicare all'appaltatore le penali fino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del corrispettivo oltre tale limite, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto, salvo il risarcimento e l'esecuzione in danno.

13) In caso di inadempimento dell'appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto, e fatte salve le penali applicabili previste nel capitolato, il Comune mediante inoltro di raccomandata A/R, potrà assegnare all'appaltatore ex articolo 1454 c.c., un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione per porre fine all'inadempimento. Decorso inutilmente il predetto termine, il Comune ha facoltà di considerare risolto di diritto il presente atto, e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del danno conseguente. In caso di risoluzione del presente atto sono posti a carico dell'appaltatore tutti i danni conseguenti compresi quelli derivanti dal ritardo nell'esecuzione delle attività oggetto del presente atto e, se necessario, dall'esperimento di nuova procedura concorsuale.

Il Comune si riserva il diritto di pronunciare la risoluzione del presente atto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) del valore del presente atto. In tal caso il Comune avrà facoltà di incamerare la cauzione nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che il Comune potrà risolvere di diritto il presente atto, senza alcun bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, ex articolo 1456 c.c. previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con raccomandata A/R, oltre che nei casi espressamente previsti negli articoli del presente atto, anche per i seguenti motivi, e salva l'azione di maggiori danni:

- a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'appaltatore nel corso della procedura di gara e di stipula del presente atto;
- b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
- c) qualora gli accertamenti antimafia presso la prefettura competente risultino positivi;
- d) nei casi espressamente previsti nei punti del presente atto relativi: agli obblighi e adempimenti a carico dell'appaltatore, al collaudo e alle penali, agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, agli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro, alla cauzione e/o mancata reintegrazione della stessa eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del comune, al divieto di cessione del contratto e cessione del credito, al sub-affidamento;
- e) mancato adempimento delle attività oggetto del servizio in perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni le modalità i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto, nel capitolato contratto e in tutti i documenti ivi richiamati;
- f) in caso di azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro il Comune;
- g) in caso di mancata copertura assicurativa dei rischi durante la vigenza del presente atto;
- h) in caso di inadempimento agli obblighi di riservatezza;

i) non rispetto da parte dell'appaltatore dell'obbligo di garantire al Comune la continuità delle attività oggetto del servizio, non creando per nessun motivo interruzioni e disservizi, così come indicato nel presente atto e nel capitolato cui si rimanda.

(se del caso) Inoltre, atteso che alla stipula del presente atto si è addivenuti in via d'urgenza la remunerazione del corrispettivo resta subordinata all'esito degli accertamenti antimafia; nell'ipotesi di accertamenti positivi il presente atto si intenderà risolto di diritto, salvo il diritto del Comune al risarcimento del danno.

Il presente atto è condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dall'appaltatore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.R. n. 445/2000. In tale ipotesi il presente atto si intenderà risolto anche relativamente alle attività ad esecuzione continua o periodica e il Comune avrà facoltà di incamerare la cauzione; resta salvo il diritto del Comune al risarcimento dell'eventuale maggior danno. La disposizione di cui sopra prevale, in ogni caso, sulle disposizioni del presente atto e dei documenti ivi richiamati con essa eventualmente contrastanti.

Il presente atto è condizionato, in via risolutiva, all'accertamento negativo dell'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/01, che impediscano all'appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'appaltatore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall'articolo 71 comma 3 del D.P.R. 445/2000, il presente atto si intende risolto e il Comune avrà diritto di incamerare la cauzione, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In caso di risoluzione del presente atto, l'appaltatore si impegna sin d'ora a fornire al Comune tutta la documentazione e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione della attività oggetto del servizio.

In base al combinato disposto degli articoli 297 comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 e del D.lgs. n. 50/2016 che le parti dichiarano di voler applicare, il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo atto per il completamento delle attività ricomprese nel presente atto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto offerente, escluso l'originario contraente.

La stipula del nuovo contratto avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario assegnatario in sede di offerta. In adempimento a quanto previsto dall'articolo del D.Lgs. N. 50/2016 il Comune risolverà il presente atto nei casi e con le modalità ivi previste.

14) Il Comune ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente atto, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore, con lettera raccomandata A/R.

Dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le attività oggetto del presente atto, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune. In caso di recesso del Comune, l'appaltatore avrà diritto al pagamento di quanto effettivamente correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) calcolato come segue. Il decimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra

l'importo dei quattro quinti del corrispettivo contrattuale relativo solo alle prestazioni fisse e l'ammontare delle attività eseguite. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 50% (cinquanta per cento) del corrispettivo contrattuale come sopra determinato, nessun indennizzo sarà dovuto all'appaltatore. L'appaltatore rinuncia ora per allora a qualsiasi pretesa risarcitoria ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese. In adempimento a quanto previsto dal D.lgs. n. 159/2011 il Comune recederà dal presente atto nei casi e con le modalità previste dall'articolo 94 del citato D.lgs.

Sono previsti inoltre dei motivi di recesso dal presente atto per giusta causa, qui si seguito riportati.

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale dell'appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato o con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. , per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia il Comune ha diritto di recedere dal presente atto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa l'appaltatore ha diritto alla remunerazione di quanto correttamente eseguito a regola d'arte e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

In aggiunta a quanto sopra previsto, il Comune, in ragione di quanto previsto dal decreto legge 06 luglio 2012 n. 95 come convertito dalla legge del 07 agosto 2012 n. 135 all'articolo 1 comma 13 ha diritto di risolvere il presente atto in qualsiasi tempo, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. ai sensi dell'articolo 26 comma 1 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 successivamente alla stipula del presente atto siano migliorativi rispetto a quelli di questi ultimi e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni. In caso l'appaltatore ha diritto alla remunerazione rispetto alle attività già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

15) (*da inserire se il subappalto non può essere autorizzato*) Non essendo stato richiesto in sede di gara è fatto divieto all'appaltatore di subappaltare qualsiasi attività oggetto dell'appalto.

(da inserire se il subappalto è autorizzato) L'appaltatore conformemente a quanto dichiarato in sede di gara affida in subappalto l'esecuzione delle prestazioni indicate nell'atto di autorizzazione al subappalto.

In tal caso l'appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare al Comune o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente atto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'appaltatore si impegna a depositare presso il Comune, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappaltato.

Con il deposito del contratto di subappalto l'appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia (a titolo esemplificativo e non tassativo dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli articoli 38 e 39 del D.lgs. n.

163/2006). In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Comune non autorizzerà il subappalto. In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, il Comune procederà a richiedere all'appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. L'appaltatore dichiara che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all' art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.

Il subappalto non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri dell'appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del Comune della perfetta esecuzione del contratto anche per le prestazioni subappaltate.

L'appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappalto o ai suoi ausiliari.

L'appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dal Comune inadempimenti del soggetto subappaltatore; in tal caso l'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Comune né al differimento dei termini di esecuzione delle attività previste in appalto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti comma, il Comune può risolvere il presente atto, salvo il diritto al risarcimento del danno. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all' art. 118 del D.lgs. n. 163/2006.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, il Comune annullerà l'autorizzazione al subappalto.

Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006. Il Comune, qualora ricorrono le previsioni di cui all'articolo 170 comma 7 del D.P.R. 207/2010 sosponderà i pagamenti in favore dell'appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dell'esecuzione.

16) E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto a pena di nullità della cessione stessa, fatte salve le vicende soggettive dell' esecutore del contratto disciplinate all' art. del D.lgs. 50/2016. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all' art. del D.lgs. 50/2016. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, il Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente atto. L'appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all'articolo del D.lgs. n. 50/2016.

A tal fine, in caso di notificazione della cessione del credito, si dovranno applicare gli adempimenti previsti dalla circolare n. 29/2009 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. In ogni caso, è

fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Comune di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al soggetto cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'appaltatore stesso. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. In ogni caso in caso di cessione del credito si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 136/2010 in capo al cessionario e l'appaltatore si obbliga a comunicare il CiG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinchè lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, il Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ex articolo 1456 c.c. mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R dal Comune Ai fini del presente articolo non costituisce cessione del presente atto la trasformazione dello status giuridico dell'appaltatore, purché si continui l'esercizio della medesima attività e salve le garanzie sulla base delle quali il presente atto è stato stipulato, che dovranno essere rigorosamente dimostrate. In caso di trasformazione dello status giuridico dell'appaltatore, questo è tenuto a comunicare le modalità attraverso cui si intende trasformare lo status almeno con preavviso di 30 (trenta) giorni rispetto l'avvio della procedura di trasformazione, la data di inizio e la data di ultima trasformazione, tenendo peraltro informato il Comune sull'andamento del procedimento in corso. In ogni caso nel corso della durata del presente atto, l'appaltatore non può apportare trasformazioni giuridiche tali da pregiudicare l'adempimento di tutte le attività oggetto del presente atto così come disciplinate dal capitolato e dal presente atto e da tutti gli atti ivi richiamati nonché delle relative garanzie. Il Comune, dopo aver ricevuto esaustiva documentazione comprendente l'atto costitutivo, lo statuto e le relazioni tecniche previste dal codice civile, relative alle modalità di trasformazione, nonché la documentazione sulle forme di garanzia della stessa, si dovrà pronunciare entro i 30 (trenta) giorni previsti, decorsi i quali senza che nel frattempo sia intervenuto un atto di diniego la trasformazione si intende accolta. Nel termine di cui sopra il Comune potrà in ogni caso richiedere i chiarimenti.

E' fatta salva la cessione dei contratti a seguito del trasferimento di azienda. In quest'ultimo caso il Comune ha sempre la facoltà di recedere dal presente atto laddove ritenga che siano venuti meno i requisiti di competenza tecnica e gestionale presenti in capo all'originario operatore economico. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il presente atto si risolverà di diritto ex articolo 1456 c.c. previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con raccomandata A/R scritta.

17) L'appaltatore si assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'appaltatore stesso quanto del Comune, degli utenti e/o di terzi in genere in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori, omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle attività oggetto del presente atto, anche se eseguite da parte di terzi. E' obbligo dell'appaltatore stipulare specifiche polizze assicurative così come previste nel capitolato cui si rinvia con esclusivo riferimento al servizio oggetto del presente atto appaltato dal Comune di Vimodrone, con massimali per sinistro e/o importi specifici non inferiori a quelli previsti nel capitolato e con validità a decorrere dalla data di inizio del servizio fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui

sopra. In alternativa alla stipulazione delle polizze che precedono, l'appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di polizze già attivate, aventi le medesime caratteristiche indicate per quelle specifiche.

In tal caso si dovrà produrre delle appendici alle stesse, nelle quali si espliciti che le polizze in questione coprono anche l'appalto di servizio del Comune di Vimodrone, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che i massimali per sinistro e gli altri importi specifici non sono inferiori a quelli previsti nel capitolato, mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data di inizio del servizio fino alla sua scadenza.

Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'articolo 1901 del c.c., il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un termine di 60 giorni dal mancato versamento da parte dell'appaltatore, ferma restando la possibilità del Comune di procedere a compensare quanto versato a titolo di corrispettivo a fronte delle attività eseguite.

Resta inteso che l'esistenza e quindi la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale di validità ed efficacia del presente atto, e pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta e qualora il Comune non si sia avvalso della facoltà di provvedere direttamente al pagamento del premio di cui sopra, il presente atto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'appaltatore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti il massimale assicurato dalla polizza di cui sopra.

18) Per la definizione delle controversie le parti concordano espressamente che è competente il Foro di Monza, che le parti riconoscono unico competente. Resta inteso che qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del servizio oggetto del presente atto, l'appaltatore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione delle attività oggetto del presente atto, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare le stesse, restando inteso che, qualora l'appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Comune potrà risolvere di diritto ex articolo 1456 c.c. il presente atto previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con raccomandata A/R scritta.

19) L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divugarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività oggetto del presente atto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione del presente atto. Il suddetto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali sub-affidatari e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare al Comune. L'appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e ulteriori provvedimenti in materia.

20) L'appaltatore non può sospendere le attività oggetto del presente atto in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Comune. L'eventuale sospensione delle attività oggetto del presente atto per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce una inadempienza del presente atto con conseguente facoltà del Comune di procedere alla risoluzione del presente atto per colpa. In tal caso il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà del Comune di procedere nei confronti dell'appaltatore per tutti gli oneri consequenti e derivanti dalla risoluzione del presente atto, compresi i maggiori oneri eventualmente sostenuti dal Comune e consequenti a quelli derivanti dal nuovo atto.

In caso di eventi ritenuti di forza maggiore, la dimostrazione dei quali spetta all'appaltatore che impediscono a quest'ultimo il rispetto dell'obbligo di non sospendere le attività oggetto del presente atto, quest'ultimo deve avvisare tempestivamente il Comune, precisando data e ora dell'interruzione, e la data e ora del ripristino, nonché i motivi dell'interruzione, e adottare nei confronti degli utenti tutte le necessarie iniziative di informazione.

21) L'appaltatore ai fini della legge 68/99 relativamente alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili risulta

22) Tutte le spese inerenti e consequenti alla stipula del presente atto sono a carico dell'appaltatore ad eccezione dell'I.V.A. se dovuta che è a carico del Comune, senza diritto di rivalsa. Ai fini fiscali si dichiara che le attività oggetto del presente atto sono soggette al pagamento dell'I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

23) Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente atto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione delle attività oggetto del presente atto. Ai fini della suddetta normativa le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. Il Comune esegue il trattamento dei dati necessari alla esecuzione del contratto in ottemperanza agli obblighi di legge.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

24) L'appaltatore dichiara, ai fini del presente atto, di eleggere domicilio in cap Via I comparenti mi dispensano dalla lettura degli atti richiamati.

Richiesto, io Segretario Generale rogante, ho ricevuto il presente atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. pagine a video, più n. righe della pagina escluse le firme, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno ritenuto conforme alle loro volontà, ed a

conferma di ciò lo sottoscrivono in modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52 bis della legge notarile, nella apposizione della loro forma digitale, verificata nella sua regolarità ai sensi dell'art. 10 del D.P.C.M. 30 marzo 2009.

Per l'Amm. C.le – Il Responsabile del Servizio OO.PP.-Patrimonio Ing. Christian Leone

L'appaltatore

Il Segretario Generale Rogante – Dott. Vincenzo MARCHIANO'

Il sottoscritto nella sua qualità di dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni di seguito elencate relative: obblighi e adempimenti a carico dell'appaltatore; norme regolatrici e disciplina applicabile; corrispettivi e modalità di fatturazione; tracciabilità; cauzione; obblighi derivanti dai rapporti di lavoro; certificazione di regolare esecuzione; penali; risoluzione; recesso e recesso per giusta causa; divieto cessione e cessione del credito; responsabilità e polizza assicurativa; foro competente; riservatezza; obbligo di non interruzione e cause di forza maggiore.

L'appaltatore